

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4214 del 22/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4349 del 22/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI SRL con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Parte Terza e Parte Quinta;
- Determina del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 1138 del 17/01/2022;*

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/12/2022, acquisita al Prot. Com.le 32068 e da Arpae al PG/2023/669 del 03/01/2023 e al PG/2023/5492 del 12/01/2023, da **TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.** nella persona del delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica sostanziale per inserimento di nuovo titolo abilitativo;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - modifica non sostanziale;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le n. 565/2023 del 09/01/2023, acquisito al PG/2023/3433, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con nota inviata al SUAP datata 23/01/2023 ed acquisita al Prot. Com.le n. 1885/2023, la Ditta ha chiesto l'unificazione dell'AUA dello stabilimento sito in Via Alberazzo n. 870, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-502 del 07/03/2016, con l'AUA in corso di modifica, relativa all'adiacente stabilimento ubicato in Via Alberazzo n. 950;

Richiamata quindi la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-502 del 07/03/2016, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 6394 del 16/03/2016;*

Tenuto conto che l'AUA sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di reflui industriali di raffreddamento in corpi idrici superficiali;
- all'Allegato C e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con le seguenti Determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB- 2018-3295 del 28/06/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-5662 del 06/12/2019;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2835 del 01/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/18768, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 21/02/2023 la ditta ha trasmesso sia la documentazione integrativa richiesta sia documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2023/32124;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 19175 del 02/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/134439, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato la presa d'atto favorevole di tale documentazione;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/05/2023, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali di raffreddamento in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/08/2023;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le n. 19987 del 16/08/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/141369, a firma della Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di Savignano sul Rubicone;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e TAVOLA UNICA e nell'Allegato C e TAVOLA UNICA, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- adottare Autorizzazione Unica Ambientale con riferimento ad un unico stabilimento costituito da entrambe i capannoni ubicati in Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e n. 950 e le relative pertinenze esterne;
- revocare contestualmente le Determinazioni Dirigenziali vigenti:
 - n. DET-AMB-2021-502 del 07/03/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 6394 del 16/03/2016;*
 - n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 1138 del 17/01/2022;*

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **TACCHIFICIO ZANZANI**

S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Mllandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.** (C.F./P.IVA 04113460408) avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, **per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature, sito nel Comune di Savignano in Via Alberazzo n. 870 e n. 950.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento in acque superficiali;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e TAVOLA UNICA** e nell'**ALLEGATO C e TAVOLA UNICA**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di revocare le seguenti Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti:
 - n. DET-AMB-2021-502 del 07/03/2016, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di parti in plastica per calzature sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 6394 del 16/03/2016;*
 - n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021, recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 1138 del 17/01/2022;*
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della

L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Mllandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento della ditta **TACCHIFICIO ZANZANI srl**, sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC) Via Alberazzo 950, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021, rilasciata dal SUAP in data 17/01/2022 prot. n. 1138, e relativa alla sola autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

La Ditta è in possesso anche di AUA adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-502 del 07/03/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 16/03/2016 prot. 6394 e s.m.i., per lo stabilimento sito in Via Alberazzo n. 870, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e reflue industriali in corpo idrico superficiale.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta ha chiesto di ricomprendere anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le seguenti emissioni:

- Emissione E7 nuova (aspirazione presse stampaggio fondi): provenienza da Nuovo reparto presso il nuovo capannone in via Alberazzo n. 950 che ospiterà n.11 presse per lo stampaggio di fondi e suole in gomma.

Lo stabilimento sito in via Alberazzo n. 950 è soggetto a prima istruttoria ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi, e quindi ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come nuovo stabilimento.

Trattandosi per lo stabilimento in oggetto ubicato in via Alberazzo 950, di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. N.565/2023 del 09/01/2023 acquisita al protocollo Arpae PG/2023/3433 del 10/01/2023 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Arpae;
- A.S.L. Romagna - Dipartimento Sanità pubblica di Cesena.

In data 23/01/2023, con nota acquisita da Arpae al PG/2023/15585 del 27/01/2023, la ditta ha richiesto al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone l'unificazione delle due AUA sopracitate inerenti gli stabilimenti siti in Via Alberazzo n. 870 e n. 950, tenuto conto che si trovano uno adiacente all'altro.

Con nota PG/2023/16760 del 30/01/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2023/33616 del 24/02/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2023/68263 del 19/04/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e dei valori limite indicati relativamente alle richieste di modifiche, comunicando quanto segue:

“...omissis...

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE NUOVA E7 ASPIRAZIONE PRESSE STAMPAGGIO FONDI

Il nuovo punto di emissione E7 In base a quanto dichiarato dalla ditta dichiara, è analogo per tipologia di lavorazione e materia prima utilizzata al punto di emissione E4 già autorizzato.

In relazione alla presenza di isocianato libero all'emissione E7, la ditta argomenta che le analisi specifiche eseguite sull'analoga emissione E4 hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di rilevanza ($>0,01$ mg/Nmc come da rapporto di prova allegato) e quindi il non raggiungimento della soglia di rilevanza della classe di sostanze isocianati compresi nella classe I tabella D punto 4 dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 (soglia di rilevanza pari a 25 g/h e limite di emissione di 5 mg/Nmc).

La ditta ritiene di tenere come riferimento tale campionamento per il parametro isocianato per la non applicazione del limite di emissione nel nuovo punto E7.

La tipologia di attività rientra pertanto nei criteri CRIAER Allegato 4/b al punto 4.5.14 “Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati” che prevede il limite per il parametro Sostanze organiche volatili pari a 50 mg/Nmc. In relazione alla D.G.R. 2236/2009 e relativi allegati, questa specifica lavorazione è compresa nel punto 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” Sezione A. paragrafo 4 che prevede il limite di emissione di 20 mg/Nmc per i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

Quindi si fissano i limiti più restrittivi dei Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) di 20 mg/Nmc della D.G.R.2236/2009 e smi e le prescrizioni dei criteri CRIAER.

Segue tabella di riferimento emissione E7

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E7</i>	<i>Impianto selezione PS</i>
<i>Portata massima</i>	<i>7500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>8 m</i>
<i>Durata</i>	<i>12 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,12 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>assente</i>
<i>Inquinanti</i>	
<i>Composti Organici Volatili (COV) espressi come C organico totale)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Frequenze autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti indicati con obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione E7;*
- *effettuare la messa a regime del punto nuovo emissione E7.*

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA per i punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

Con nota prot. n. 5945 del 07/03/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/40789 del 07/03/2023, il Comune di Savignano sul Rubicone – Settore edilizia privata e ambiente – servizio ambiente, ha comunicato quanto segue:

"In riferimento alla pratica in oggetto, si precisa quanto segue:

- *La presente verifica è inerente la "compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, per l'attività ubicata in via Alberazzo n. 870 e 950 a Savignano sul Rubicone"*
 - *Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:*
 - *ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI – normata dall'art. 4.9.1 delle NTA*
- L'area rispetta inoltre i requisiti di cui al Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209;*

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' dell'impianto con le N.T.A. del RUE attualmente vigente , riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata " TACCHIFICIO ZANZANI srl ", con attività ubicata in via Alberazzo n. 870 e 950 " a Savignano sul Rubicone";

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2023/096875/P, acquisita al prot. PG/2023/62928 del 11/04/2023, ha fatto pervenire il proprio parere in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, comunicando quanto segue:

"In riscontro alla richiesta di parere (ns prot. N. 2023/0000636/A del 02/01/2023), esaminata la documentazione agli atti e valutate le successive integrazioni (ns prot. 2023/0047372/A del 22/02/2023) prodotte dalla Ditta TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L in merito alle emissioni in

atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870 e 950

Premesso che trattasi di Industria Insalubre di I classe (n. 80 gruppo B) posta in contesto produttivo dove sono comunque presenti alcuni edifici residenziali, nonché fabbricati strettamente confinanti dove sono presenti lavoratori Tenuto conto dell'assenza di pregresse segnalazioni inerenti le emissioni in atmosfera della Ditta di cui trattasi da parte della popolazione e delle altezze dichiarate degli attuali edifici circostanti, come da documentazione inviata

Si ritiene necessario, al fine di favorire il più possibile la dispersione degli inquinanti e di ridurre analogamente il loro impatto sulla salute pubblica e sulla salubrità dei luoghi di lavoro, che i camini di emissione raggiungano un'altezza tale da superare di almeno 1 metro il colmo del tetto non solo del capannone stesso ma anche del fabbricato confinante

Si esprime pertanto, per quanto di specifica competenza, nel rispetto di quanto deciso da ARPAE ST e di quanto previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i., parere favorevole condizionato al rispetto della prescrizione di cui sopra."

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai fini di una corretta gestione dell'impianto di abbattimento installato sulle emissioni esistenti E2 ed E6, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha inoltre proposto di prescrivere quanto segue:

- "gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni esistenti E2 ed E6 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/12/2022 e acquisita al protocollo comunale al n° 32068, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione e dalla documentazione presentata per il rilascio dell'AUA DET-AMB-2016-502 del 07/03/2016 e s.m.i. relativa allo stabilimento in Via Alberazzo 870.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto relativa ad impianto termico civile, con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto:

EMISSIONE E05 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO 280 kW
a metano

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE A1 REPARTO PRODUZIONE

EMISSIONE A2 LOCALE PREPARAZIONE POLVERI E SINTETIZZATORE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, svolta nei capannoni ubicati in via Alberazzo n. 870 e n. 950, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Via Alberazzo n. 870

EMISSIONE N. E01 – LINEA FUSORI 1

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E02 – PREPARAZIONE MODELLI E STAMPI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E03 – LINEA FUSORI 2

Portata massima	3960	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E04 – LINEA FUSORI 3

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E06 – MULINO GRANULATORE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Via Alberazzo n. 950

EMISSIONE N. E07 – ASPIRAZIONE PRESSE STAMPAGGIO FONDI

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	8*	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 20 mg/Nmc

*: eventualmente modificata da adempimento prescrizione di cui al successivo punto 4.

- Relativamente alla **emissione E02** “Preparazione modelli e stampi”, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensili trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E07**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Il camino della **nuova emissione E07** deve essere realizzato in modo che raggiunga un'altezza tale da superare di almeno 1 metro il colmo del tetto non solo del capannone stesso (via Alberazzo 950) ma anche del fabbricato confinante (via Alberazzo 870). Nell'ambito della comunicazione di cui al punto 3, dovrà essere dichiarata l'altezza effettiva del punto di emissione E07 al fine di dimostrare quanto sopra.
- Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E07**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è

tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E01, E03, E04, E06 ed E07** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni **esistenti E02 ed E06** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E02**, così come richiesto al precedente punto 2;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E02 ed E06**, così come richiesto al precedente punto 8.
10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad

esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida

	CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SCARICO REFLUI INDUSTRIALI DI RAFFREDDAMENTO

PREMESSE:

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di fabbricazione di parti in plastica per calzature, già autorizzata, allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali di raffreddamento, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-502 del 07/03/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le 6394 del 16/03/2016 e i successivi aggiornamenti, per l'insediamento ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone in Via Alberazzo n. 870, chiede l'unificazione dell'AUA sopraccitata con l'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con Atto Prot. Com.le n. 1138 del 17/01/2022, relativa all'insediamento di proprietà adiacente, sito in Via Alberazzo n. 950, da cui non originano scarichi di acque reflue industriali;
- Le acque reflue di che trattasi derivano da un impianto di raffreddamento dei macchinari di stampaggio. Tali macchinari vengono raffreddati con acqua senza che questa venga a contatto con elementi inquinanti;
- Lo scarico di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Da Rapporto di prova n. 36553 del 06/03/2015, relativo ad un autocontrollo dello scarico, emerge per detto scarico, i parametri monitorati, rientrano nei limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Alla luce di quanto sopra pertanto, non risulta necessaria l'installazione di sistemi di trattamento dei reflui prima dello scarico nel corpo recettore;
- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Planimetria allegata recante ad oggetto "Planimetria Fognature - Tavola Riepilogativa"-datata Febbraio 2023, deve intendersi quello posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
- Lo scarico sopraindicato recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Le prescrizioni sottoriportate, derivano dal parere favorevole di Arpa, consegnato durante Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/06/2015, rispetto al quale non sono intervenute modifiche.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, comprensiva di caratterizzazione dello scarico, datata Marzo 2015, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 20/05/2015, Prot. Prov.le n. 47451/2015 del 20/05/2015;
- Tavola Unica recante ad oggetto: "Planimetria Fognature - Tavola riepilogativa", in scala 1:100, datata Febbraio 2023, a firma del tecnico incaricato, acquisita al Prot. Arpa n. PG/2023/32124 del 22/02/2023 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo degli insediamenti	Via Alberazzo n. 870 e n. 950 - Savignano sul Rubicone
Destinazione degli insediamenti	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Origine dello scarico	Insediamento ubicato in Via Alberazzo n. 870 - Savignano sul Rubicone
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali di raffreddamento
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	A valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Per il prelevamento di campioni di acqua di scarico, il pozzetto di ispezione terminale posto subito a valle della confluenza dei reflui derivanti dai vari macchinari di stampaggio e immediatamente a monte dell'immissione nella rete delle acque meteoriche, così come indicato nella Tavola Unica denominata "Planimetria Fognature-Tavola Riepilogativa"-datata Febbraio 2023, allegata al presente atto, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti posti ai piedi dei macchinari di stampaggio dovranno essere mantenuti sgombri da materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
5. **La tubazione che collega i macchinari di stampaggio allo scarico dovrà essere stabile e fissa senza soluzioni di continuità.**
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Vista:

- la richiesta, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Prot. 32068 del 27/12/2022, di modifica sostanziale di AUA della Ditta TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. e la successiva richiesta di unificazione delle AUA già in possesso della Ditta ;
- i pareri n. 1475/2016 e n. 29989/2021 di Arpae-Servizio Territoriale Distretto di Cesena;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;

CARATTERISTICHE

L'istanza si riferisce agli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dagli scarichi dei servizi igienici, in acque superficiali, del fabbricato artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, per gli insediamenti ubicati in Via Alberazzo ai n. 870 e n. 950.

1) SCARICO - Via Alberazzo n. 870, Savignano sul Rubicone

Responsabile dello scarico	TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.
Indirizzo insediamento	Via Alberazzo n. 870
Destinazione insediamento	Fabbricato ad uso attività artigianale
Classificazione scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento	15 a.e.
Recettore scarico	Fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Desaponatore da 1.300 lt Monoblocco trivalente aerobico da mc 14,00 con fossa Imhoff da 20 a.e. sedimentatore finale da 5 a.e.

Responsabile dello scarico	TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.
Indirizzo insediamento	Via Alberazzo n. 870
Destinazione insediamento	Fabbricato ad uso attività artigianale
Classificazione scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento	3 a.e.
Recettore scarico	Fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Filtro batterico anaerobico da mc. 6,00 fossa imhoff da 9 abitanti equiv.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dagli uffici e spogliatoi dell'insediamento sito in Via Alberazzo 870, è autorizzato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
2. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
3. le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i **filtri batterici anaerobico e aerobico**; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato; i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
4. le fosse Imhoff e i filtri batterici dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente e all'Agenzia Arpa – Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
6. ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
7. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso ricettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste e sviluppo di insetti.
8. resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal DPR 59/2013.

2) SCARICO - Via Alberazzo n. 950, Savignano sul Rubicone

Responsabile dello scarico	TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.
Indirizzo insediamento	Via Alberazzo n. 950
Destinazione insediamento	Fabbricato ad uso attività artigianale
Classificazione scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento	8 a.e.
Recettore scarico	Fosso stradale tombinato
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 8 a.e. Filtro anaerobico da 5,34 mc (H= 1,5 mt)

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dagli scarichi dei servizi igienici in acque superficiali del fabbricato ad uso artigianale sito in via Alberazzo 950, è autorizzato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 2) La fossa Imhoff **dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
- 3) La fossa Imhoff ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 5) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'Agenzia Arpa – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6) Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.